

ALLEGATO N. 5 - SCHEMA TIPO CONVENZIONE_ADV

Prot. n.

Rep.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di volontariato "....." per la compartecipazione al programma di Centro Diurno del DSM per attività di

Premesso che

- il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) da diversi anni promuove e sviluppa attività di promozione della salute e di reinserimento sociale, necessarie al perseguimento di obiettivi di autonomizzazione e promozione sociale dell'utenza in carico;
- il DSM, nell'ottica di realizzare un sistema integrato e di promuovere collaborazioni sinergiche, ha identificato diverse attività istituzionali complesse da integrare grazie al contributo delle associazioni di volontariato;
- ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato", gli Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e che dimostrino attitudini e capacità operativa;
- la L.R. 9 novembre 2012 n. 23 denominata "*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*" prevede all'art. 14, comma 5, prevede che i soggetti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:
 - a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;
 - b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione;
- il DSM, nell'ottica di realizzare un sistema integrato e di promuovere collaborazioni sinergiche, ha identificato, tra le diverse attività istituzionali complesse da integrare grazie al contributo delle associazioni di volontariato, la realizzazione di attività di aggregazione e socializzazione, al fine di:
 1. garantire l'accoglienza e la partecipazione attiva ai progetti di socializzazione e riabilitazione di persone in contatto con il Dipartimento;
 2. prevedere il coinvolgimento diretto, in tutte le fasi, di persone portatrici di disagio e/o disturbo psichico;
 3. raggiungere l'obiettivo di sviluppare le capacità e le attitudini espressive, relazionali e di ri-appropriazione di identità degli utenti coinvolti;
- con provvedimento n. dd., si è deliberato, tra l'altro, di dare avvio ai procedimenti volti a individuare le Associazioni di volontariato/promozione sociale che siano più idonee a garantire le attività in compartecipazione al programma di "Centro Diurno" del Dipartimento di Salute mentale dell'A.A.S. n. 1 "Triestina", secondo l'Avviso unito al medesimo provvedimento cit. e contestualmente approvato;
-
-
-
- con provvedimento n. dd. ..., l'A.A.S. 1 ha deliberato, tra l'altro, di addvenire alla stipula di una convenzione con l'Associazione di volontariato ".....", al fine di integrare e migliorare le attività istituzionali relative alla presa in carico di persone seguite dal DSM, disciplinandone i connessi aspetti, mediante la sottoscrizione dell'atto convenzionale, secondo il testo unito al predetto provvedimento n. quale parte integrante e sostanziale, e contestualmente approvato;
- il coinvolgimento attivo delle associazioni presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

tutto ciò premesso

tra

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", di seguito denominata A.A.S., con sede legale in Trieste, via Sai nn. 1/3, in persona del dott. Nicola Delli Quadri, Direttore Generale e legale rappresentante della medesima

e

l'Associazione di volontariato ".....", di seguito denominata "Associazione", con sede legale in, in persona del sig., Legale rappresentante della medesima

si stipula la seguente convenzione definita dai seguenti articoli.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è

Art. 3 - Attività da svolgere

L'Associazione si impegna a svolgere tutte quelle attività inerenti

Al fine di una maggiore garanzia di riuscita del progetto l'Associazione dovrà garantire la possibilità di estendere le attività anche ai familiari, o a gruppi appartenenti a target specifici, nonché a coloro che, pur non vivendo la malattia o l'esclusione sociale, ritengano utile un accrescimento personale mediante tale attività.

.....

In particolare l'attività prevede

L'Associazione si impegna inoltre a:

Per la realizzazione di tali attività si prevede un impegno da parte dell'Associazione di almeno complessive ore settimanali medie, comprendendo sia la prevalente attività di volontariato (**di almeno..... ore**) che eventuali attività prestate da dipendenti o collaboratori a vario titolo.

L'Associazione si impegna a garantire la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata, rispetto a quelle garantite con personale volontario.

Inoltre, qualora si intenda avvalersi di personale dipendente o collaboratori a vario titolo, ai sensi della normativa vigente, per meglio organizzare la propria attività, andranno privilegiati, coerentemente con le finalità generali della convenzione, percorsi di inserimento lavorativo che vedano protagoniste persone con un'esperienza di disagio o in condizioni di marginalità. Un tanto, nella prospettiva di creare opportunità reali di inclusione e valorizzazione dell'esperienza.

Art. 4 - Referente aziendale

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, o suo delegato, cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Art. 5 - Modalità di co-progettazione e collaborazione

L'A.A.S.1 e i soggetti convenzionati, tramite i rispettivi referenti tecnici, attueranno funzioni di verifica e valutazione in itinere dei progetti nella loro globalità (organizzazione, interventi, risultati) e nelle rispettive fasi.

L'A.A.S.1 si riserva di chiedere ai soggetti partner, in qualsiasi momento, la ripresa dei tavoli di co-progettazione, per procedere all'integrazione ed alla diversificazione degli interventi, alla luce di eventuali valutazioni inerenti l'andamento delle attività e di modificazioni dei bisogni dei beneficiari dei vari interventi.

I tavoli di co-progettazione saranno ritenuti, dunque, strumenti permanenti di lavoro durante la gestione delle convenzioni, per procedere all'integrazione o diversificazione delle tipologie e delle modalità di intervento, che si dovessero rendere opportune/necessarie sulla base di modifiche delle situazioni di partenza.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:

- a) nominare un/a referente per le attività oggetto della presente convenzione;
- b) comunicare al referente aziendale dell'A.A.S. sopraindicato, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta, nonché del personale dipendente e/o dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima;
- c) segnalare tempestivamente e comunque entro le prime 24 ore ogni caso di urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l'incolumità psicofisica dei soggetti. La segnalazione va inoltrata al referente dell'associazione ed al referente aziendale (indicato all'art. 4);
- d) collaborare attivamente con il Dipartimento di Salute Mentale, sia in fase di programmazione delle attività sia per quanto concerne il riscontro degli interventi e assicurando la propria partecipazione alle riunioni di co-progettazione, monitoraggio e verifica;
- e) accogliere le persone individuate dai CSM del DSM curando la qualità della relazione, delle informazioni fornite ed il buon clima generale;
- f) mantenere il rapporto con il Referente Aziendale, in particolare per quanto concerne il riscontro dell'attività svolta e la partecipazione alle riunioni di verifica degli interventi;
- g) facilitare lo scambio di informazioni con gli altri attori della rete territoriale, al fine di garantire la continuità terapeutica;
- h) favorire il contatto, la comunicazione e la collaborazione con i diversi soggetti del territorio, al fine di promuovere le attività programmate e la loro visibilità;
- i) garantire momenti di aggiornamento e formazione specifica del personale messo a disposizione, avendo particolare attenzione alle proposte formative del DSM, al fine di determinare conoscenza reciproca e costruire strumenti di analisi e di interventi condivisi;
- j) fornire periodicamente al referente aziendale sopra individuato un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività, nonché (almeno ogni mesi) una relazione sull'attività e gli esiti raggiunti.

L'A.A.S. 1 assicurerà, attraverso il DSM, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse di budget a disposizione.

Laddove fosse ritenuto necessario l'A.A.S. si impegna a mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività i propri spazi, automezzi di servizio o altri strumenti di lavoro (es. telefono, attrezzatura informatica, ecc.).

L'Associazione si impegna ad osservare le indicazioni di merito fornite dal Referente aziendale di cui al precedente art. 4, o da un/a suo delegato/a, nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con le diverse articolazioni del DSM e con le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio.

Art. 6 - Verifiche sull'esecuzione delle attività

La valutazione del bisogno abilitativo ed il monitoraggio dei percorsi avviati verranno effettuati a cura del Referente aziendale di cui al precedente art. 4 di concerto con i CSM con incontri periodici finalizzati.

La SC S.A.R. ed i CSM di riferimento verificheranno lo stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione si impegnerà a collaborare alla raccolta, ed alla documentazione dell'attività secondo i protocolli operativi adottati dalle singole articolazioni del DSM.

Inoltre, l'Associazione è tenuta a presentare relazioni dell'attività complessiva svolta (con cadenza), con riferimento specifico alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di budget relative alle progettualità in atto.

L'A.A.S. 1 si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'A.A.S.1, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

Art. 7 - Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione, in relazione all'attività di cui al precedente art. 2, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari o collaboratori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività previste, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell'ambito.

Agli operatori dell'Associazione, inoltre, si richiede di.....

L'Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.A.S.1, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.A.S.1.

In particolar modo, si sottolinea che il personale messo a disposizione dovrà garantire l'obbligo di privacy e - quando previsto - l'anonimato, alle persone e ai familiari in carico presso tutte le articolazioni organizzative del DSM.

Poiché tra le risorse necessarie allo svolgimento delle attività quella umana riveste un ruolo centrale, la scelta del personale è molto importante per la realizzazione della collaborazione: andranno pertanto verificate le motivazioni, le capacità relazionali, la disponibilità e le competenze indispensabili a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

Qualora l'Associazione intenda avvalersi di personale dipendente o collaboratori a vario titolo, per meglio organizzare la propria attività, andranno privilegiati, coerentemente con le finalità generali della convenzione, percorsi di inserimento lavorativo che vedano protagoniste persone con un'esperienza di disagio o in condizioni di marginalità. Un tanto, nella prospettiva di creare opportunità reali di inclusione e valorizzazione dell'esperienza.

L'Associazione si impegna a partecipare e promuovere momenti di aggiornamento e formazione per i propri volontari e collaboratori, da concordare con il DSM e da realizzare il più possibile in forma congiunta.

L'Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, sanitarie e di prevenzione applicabili nei confronti del proprio personale.

Il personale dell'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e dovrà essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

L'Associazione s'impegna a fornire al Referente aziendale di cui al precedente art. 4, all'inizio della collaborazione, l'elenco nominativo di quante persone impiegate nelle attività oggetto della presente Convenzione, specificando la tipologia dell'intervento.

Art. 8 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare e specializzare le attività previste dalla presente convenzione, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale e s'impegna formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro, ed in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dal contratto dell'Associazione nella presente convenzione, e che il personale sia in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.A.S.1 ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti.

Art. 9 - Responsabilità e assicurazioni

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti del proprio personale messo a disposizione nell'attività, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e contrattuali.

L'Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all'A.A.S. 1 o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l'A.S.S. 1 anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

L'Associazione dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose, con un massimale adeguato in rapporto all'attività da svolgere, ferma restando l'intera responsabilità dell'associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, così come previsto dall'art. 4 della L. 266/1991, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.A.S. 1 per eventuali danni subiti dall'Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'A.A.S. 1 da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che le attività siano prestate nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza, igienico - sanitaria, ecc.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E' onere dell'Associazione produrre all'A.A.S. 1 copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, messi a disposizione dall'A.A.S. 1, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal "Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali" e terrà indenne l'amministrazione appaltante da ogni eventuale danno

subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa RCA stipulata dall'A.A.S. 1, ovvero da ogni eventuale spesa che l'A.A.S. dovesse sostenere (es. franchigia, massimale, etc). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzato dal responsabile del DSM.

L'A.A.S. è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Eventuali inosservanze ed inottemperanze alle norme di legge comporteranno la responsabilità dell'Associazione ed il risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991, l'A.A.S. rimborserà all'Associazione il costo della polizza assicurativa in favore del solo personale volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà presuntivamente dal e avrà durata per i successivi 12 mesi. Potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, a discrezione dell'A.A.S. 1 e a fronte di una valutazione di merito da parte del Referente aziendale di cui al precedente art. 4, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni contrattuali.

Ciascun contraente potrà darne disdetta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'A.A.S. provvederà ad erogare il contributo pattuito proporzionalmente al periodo delle attività svolte.

Eventuali variazioni saranno comunicate all'Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell'A.A.S.

L'A.A.S.1 si riserva inoltre la facoltà, allo scadere della presente, in attesa della definizione di una eventuale nuova convenzione, di prorogare l'attività alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, per il periodo massimo di due mesi, dandone preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 11 - Rimborso Spese

Il valore massimo rimborsabile delle attività previste nella presente convenzione, per il periodo dal al è pari a Euro

Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla modifica o alla riduzione dell'attività, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di validità della convenzione, potranno essere autorizzate dall'A.A.S. 1 con ordine scritto, purché rientranti nel limite massimo del 20% del valore complessivo delle attività affidate.

L'erogazione del contributo previsto per il rimborso spese avverrà come di seguito indicato:

- 1° acconto iniziale pari ad Euro-, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
- 2° acconto pari ad Euro-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte nel 1° trimestre, approvata dal referente aziendale (presumibilmente entro il mese);
- 3° acconto pari ad Euro-, a seguito di idonea rendicontazione comprovante le attività svolte nel 2° trimestre, , approvata dal referente aziendale (presumibilmente entro il mese);
- saldo finale pari ad Euro-, rimanente che verrà liquidato esclusivamente a seguito di presentazione del rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'erogazione del contributo sarà proporzionale a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato. La verifica della documentazione verrà svolta dal referente aziendale dell'A.A.S. (indicato all'art. 4).

Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell'erogazione del saldo finale, l'Associazione si impegna a produrre al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.S.:

- le giornate di presenza degli operatori dell'Associazione, controfirmate dagli stessi;
- una relazione conclusiva sull'attività convenzionata svolta, oggetto del predetto contributo;
- la rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, con esclusivo riferimento all'attività effettivamente svolta in riferimento all'anno per il quale è stato concesso il contributo e, precisamente, l'elenco analitico della documentazione giustificativa che potrà essere sottoposta, a campione, a verifica contabile;
- una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che attesti che le spese sostenute per l'attività, oggetto del contributo, non siano inferiori al valore dei contributi complessivi ottenuti per tali attività (Euro) nonché che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che non potranno essere ammesse al contributo pubblico:

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfettari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;
- interventi strutturali;
- attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata, ovvero le cui ore di prestazioni effettuate - nell'ambito della medesima attività convenzionata - risultino prevalenti rispetto a quelle garantite con personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'A.A.S. procederà ad erogare il saldo finale sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Tutta la documentazione inviata dall'Associazione verrà conservata presso gli uffici del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.A.S.

L'Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell'A.A.S..

L'AAS1, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d'ufficio attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.

I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.

L'AAS1 si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'AAS1, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell'Associazione.

Art. 12 – Inadempienze e cause di risoluzione

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione sarà facoltà dell'A.A.S. 1 di risolvere in qualsiasi momento la convenzione.

L'A.A.S. 1 avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente Convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:

1. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
2. mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, impregiudicata restando l'azione rivalsa per eventuali danni;
3. in relazione agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L.136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

In particolare potrà essere causa di risoluzione immediata del contratto l'inosservanza anche parziale dell'art. 6 della presente convenzione.

In caso di risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l'azione di rivalsa dell'A.A.S. 1 per eventuali danni cagionati dall'Associazione stessa.

L'Associazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all'A.A.S. 1, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata A/R. L'A.A.S. 1 si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi adottati, comunicando all'Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 13 - Standard tecnici, norme e piano di sicurezza

L'attività convenzionata dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il personale messo a disposizione dall'Associazione dovrà risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. In ottemperanza all'art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, il personale fornito dall'associazione dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Associazione dovrà rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Adotterà, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e porrà la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche degli operatori utilizzati nella prestazione. A tale scopo, l'Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.

L'Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs. 81/2008, comunicando, tra l'altro, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

L'Associazione dovrà inoltre contattare il responsabile del coordinamento interaziendale per la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico dei rischi interferenziali), ai sensi all'art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, D.Lgs. 81/2008, ove previsto. In ogni caso le parti si impegnano a dare informazioni sulle norme di sicurezza e sui comportamenti da tenere nello svolgimento delle eventuali attività reputate pericolose, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., anche in assenza di interferenze lavorative.

Art. 14 - Normativa sulla privacy

L'Associazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui verrà a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo all'obbligo di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii. su fatti e circostanze concernenti gli utenti verso cui vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione e alle loro patologie.

Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, l'A.A.S. n. 1, in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all'utenza delle attività in parola, designa l'Associazione quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.

Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi reciprocamente le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. e ii.

Art. 15 - Spese della convenzione

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a completo carico dell'Associazione Convenzionata.

Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro come previsto dalla normativa vigente.

Art. 16 - Cessione della Convenzione

E' fatto divieto all'Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'A.A.S. a pena di risoluzione della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 - Controversie

Per tutte le controversie è competente il Foro di Trieste.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché le norme del codice civile.

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'amministrazione dell'Ente.

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza della medesima derivante, le parti eleggono domicilio legale rispettivamente:

- l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" a
- l'Associazione di volontariato ".....", a, in

Trieste,

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina"

IL DIRETTORE GENERALE

Codice fiscale e partita I.V.A.

Per l'Associazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Codice fiscale e partita I.V.A.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 28/04/2016 17:57:40

IMPRONTA: 8D66C7405CEA7033A23C1C177D3BBF76C3351F6F8BE95ED88AEB70A7FBCF6F9C
C3351F6F8BE95ED88AEB70A7FBCF6F9C38074398250B7BEC7CC0BE232F5207B1
38074398250B7BEC7CC0BE232F5207B10C616E63DA8B1916D73AC251F87BCF13
0C616E63DA8B1916D73AC251F87BCF13F7961673A88869F12B7E89BAB44EC070

NOME: EMANUELA FRAGIACOMO

CODICE FISCALE: FRGMNL55M46L424S

DATA FIRMA: 28/04/2016 18:07:29

IMPRONTA: 68DFAACD4BC87D89D1B88B29C00ACD8A2682C5F426166BB528C0DF3AA8986C17
2682C5F426166BB528C0DF3AA8986C17B2FFF52E0D28AE38199E4E27C5902094
B2FFF52E0D28AE38199E4E27C5902094317CC00BECE2EF39E6F309379A51EB41
317CC00BECE2EF39E6F309379A51EB41630C59506BCBAC953B2A40A33CD4F696

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 28/04/2016 18:15:53

IMPRONTA: 3F5EEA1E05A659F14DAA81431D3A48393ED626A9F98357BD4B1F370EEFAB20C6
3ED626A9F98357BD4B1F370EEFAB20C665264E86A914F719B0F11F25819AE425
65264E86A914F719B0F11F25819AE4253365418A4AD8C77665071921B992E803
3365418A4AD8C77665071921B992E8035A1AEB252A5882C94698CA826682F055

NOME: FLAVIO PAOLETTI

CODICE FISCALE: PLTFLV65E05L424B

DATA FIRMA: 28/04/2016 18:22:30

IMPRONTA: 9916C64F2F5F59A10B24F1C09734AC8DD8F180F8C2FBD67BB93C15FA01EE1FE3
D8F180F8C2FBD67BB93C15FA01EE1FE32143EC1A061F1F4595ABAC148303AD7A
2143EC1A061F1F4595ABAC148303AD7A0447C17F20215B4F4EA21EDC7CF26BC2
0447C17F20215B4F4EA21EDC7CF26BC20752FA110C8E2C4A1F8AFD441450ED81